



COMUNE DI FORMICOLA

Provincia di Caserta
Città per la Pace

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE SISMICA**



COMUNE DI FORMICOLA

Provincia di Caserta

Città per la Pace

INDICE

ART. 1	OGGETTO
ART. 2	COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
ART. 3	NOMINA DELLA COMMISSIONE
ART. 4	PRESIDENZA
ART. 5	DURATA IN CARICA DELLA COMMISSIONE, EVENTUALE SOSTITUZIONE E DECADENZA DEI COMPONENTI
ART. 6	INCOMPATIBILITA' E REQUISITI
ART. 7	COMPETENZE
ART. 8	ATTIVITA' PROCEDIMENTALE
ART. 9	RIUNIONE, CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELLE SEDUTE
ART. 10	VOTAZIONI
ART. 11	ONERI PER IL FUNZIONAMENTO



COMUNE DI FORMICOLA
Provincia di Caserta
Città per la Pace

Art. 1 - OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per l'autorizzazione sismica di cui all'art. 4 bis della Legge Regionale n. 9/1983, come modificato dall'art. 33 della Legge Regionale n.1/2012, e dall'art. 1, comma 192 della Legge regionale n. 16/2014, con l'introduzione, tra l'altro, dell' Art. 4-bis - Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i comuni: "1. Le attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5, come modificati dall'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), sono trasferite ai comuni, alle unioni dei comuni o dei comuni in forma associata. Il rilascio dell'autorizzazione sismica per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna resta in capo al settore del Genio civile.

Ai fini del trasferimento, rilevano altresì le seguenti fonti normative: Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; Legge Regionale 28 dicembre 2009 n. 19; Regolamento Regionale n. 4 del 2010; Delibera di Giunta Regionale n. 161 del 4 aprile 2012; Delibera Giunta Regionale 317 del 28.4.2012.

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per l'autorizzazione sismica di cui all'art. 4 bis della Legge Regionale n. 9/1983, come modificato dall'art. 33 della Legge Regionale n.1/2012, e dall'art. 1, comma 192 della Legge regionale n. 16 del 2014, con l'introduzione, tra l'altro, dell' Art. 4-bis - Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i comuni: "1. Le attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5, come modificati dall'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), sono trasferite ai comuni, alle unioni dei comuni o dei comuni in forma associata. Il

rilascio dell'autorizzazione sismica per opere la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna resta in capo al settore del Genio civile.

Ai fini del trasferimento, rilevano altresì le seguenti fonti normative: Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; Legge Regionale 28 dicembre 2009 n. 19; Regolamento Regionale n. 4 del 2010; Delibera di Giunta Regionale n. 161 del 4 aprile 2012; Delibera Giunta Regionale 317 del 28.4.2012

Art. 2 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

La commissione è composta da tre tecnici in possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici e da due giovani ingegneri o architetti con massimo cinque anni di iscrizione all'albo.”

Art. 3 - NOMINA DELLA COMMISSIONE

La Commissione è nominata dal Sindaco del Comune con proprio decreto, individuando i componenti nell'ambito dei professionisti iscritti nell'apposito Elenco Comunale di tecnici idonei a ricoprire la funzione di componente della Commissione per l'autorizzazione sismica di cui all'art. 4 bis della Legge Regionale n. 9/1983, come modificato dall'art. 33 della Legge Regionale n.1/2012, suddiviso in base a due profili professionali:

- a membro senior: tecnico in possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici (componente ordinario e componente giovane);
- b membro junior: giovane ingegnere o architetto con massimo cinque anni di iscrizione all'albo.

Art. 4 - PRESIDENZA

Le funzioni di presidente di Commissione saranno svolte da un professionista in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d'opera ai sensi della legge 9/1983, eletto a scrutinio segreto dalla Commissione stessa durante la sua prima riunione. E' prevista la maggioranza semplice dei voti e a parità di voti risulterà eletto il componente più anziano. La Commissione provvederà, altresì, ad eleggere, con le medesime modalità del comma precedente, un Vice Presidente, che, in assenza del Presidente, avrà pieni e medesimi poteri e rappresentanza.

Art. 5 - DURATA IN CARICA DELLA COMMISSIONE, EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI

La Commissione, così come costituita a seguito di Decreto Sindacale, resterà in carica per tre anni. Nel caso in cui dovesse intervenire, per qualsiasi causa, il venir meno di un componente della Commissione, si procederà alla sostituzione dello stesso con le medesime modalità di nomina previste per la nomina iniziale della Commissione, nel più breve tempo possibile, al fine di non alterare la composizione della stessa Commissione e pregiudicarne il funzionamento. Nel caso in cui non fosse più possibile attingere dall'elenco dei tecnici istituito presso il Comune, si provvederà ad un aggiornamento dello stesso secondo le modalità previste dall'Ente.

L'Elenco dei tecnici ha la durata di cinque anni e sarà aggiornato annualmente da parte dell'Ente.

Art. 6 - INCOMPATIBILITA' E REQUISITI

Per i membri della Commissione operano a norma del presente Regolamento le incompatibilità previste per i soggetti che si ritrovino nelle condizioni disposte dall'art. 63 del D.lgs. 267/00. L'inesistenza di incompatibilità sarà attestata dalla Commissione stessa durante la sua prima seduta, sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati. Non possono far parte della Commissione coloro che, alla data della presentazione dell'istanza, fanno già parte di almeno altre 3 Commissioni dello stesso tipo presso altri Enti.

Art. 7 - COMPETENZE

La Commissione è competente e responsabile per lo svolgimento delle attività trasferite con le Delibera della Giunta Regionale n. 161 del 04/04/2012 e n. 317 del 28.06.2012, in esecuzione della Legge Regionale n. 1 del 27 gennaio 2012. Il trasferimento ha le caratteristiche, a legislazione vigente, di un conferimento definitivo.

Le competenze inderogabili della Commissione sono le seguenti:

- a ricezione delle denunce dei lavori e delle comunicazioni di variazioni delle stesse (comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore; voltura del provvedimento sismico) - articolo 2 legge regionale n.9 del 1983 - con eccezione di quelle relative ad opere la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna;
- b ricezione della valutazione della sicurezza, riferita a qualsiasi tipologia di opere, rilascio della relativa attestazione e conservazione degli atti - articolo 2 legge regionale n.9 del 1983;
- c svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica - articolo 2 legge regionale n.9

- del 1983 -, - con eccezione di quelle relative ad opere la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna;
- d rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica, anche se relativi a lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare, a sopraelevazioni di edifici e a lavori relativi a denunce in sanatoria e conservazione dei relativi atti - articolo 4 della Legge Regionale n.9 del 1983 - - con eccezione di quelle relative ad opere la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna;
 - e svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di deposito sismico riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983;
 - f rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n.9 del 1983;
 - g effettuazione dei controlli sulla progettazione con metodi a campione, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983;
 - h controllo sulla realizzazione dei lavori nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale n. 9 del 1983 - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983;
 - i ricezione della relazione a strutture ultimate, redatta dal direttore dei lavori - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983 - svolgimento delle attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della stessa - articolo 9 del Regolamento numero 4/2010 -, - con eccezione di quelle relative ad opere la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna;
 - j ricezione degli atti e del certificato di collaudo - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983 -, svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito degli stessi - art. 10 del Regolamento n. 4/2010 -, - con eccezione di quelle relative ad opere la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna;
 - k ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi, formulate ai sensi del Capo V della Legge n.24/190 ss.mm.ii., e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi;
 - l conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, in materia di procedimento amministrativo operano le previsioni della legge 241/90 e ss.mm.ii..

Rimane di competenza del Genio civile il rilascio dell'autorizzazione sismica per opere la cui altezza superi metri. 10,50 dal piano di campagna.

Art. 8 - ATTIVITA' PROCEDIMENTALE

La commissione, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione, a seguito dell'esame e dell'istruttoria dei progetti, esprime parere obbligatorio e motivato in ordine alla idoneità progettuale. A seguito del parere della commissione, le pratiche sono trasmesse al Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune che, effettuato il controllo documentale, procede entro quindici giorni al rilascio o al diniego dell'autorizzazione. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune trasmette al settore provinciale del genio civile degli elaborati in formato cartaceo o supporto informatizzato.

Ai fini della corretta applicazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune è tenuto a trasmettere al competente Settore provinciale del Genio Civile unicamente il provvedimento sismico rilasciato, a cui è allegato l'elaborato di progetto dal quale si evince che i lavori riguardano "opere che non superano l'altezza di metri 10,50 dal piano di campagna.

La Commissione può, all'occorrenza, operare attraverso l'articolazione interna in sottocommissioni, al fine di consentire una maggiore efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Nell'espletamento delle attività e delle funzioni trasferite, il Comune è tenuto al rispetto del regolamento regionale n. 4 del 2010, per quanto non diversamente disciplinato dall'articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, in materia di procedimento amministrativo e partecipazione procedimentale, operano le previsioni della legge 241/90 e ss.ii.mm.. In materia di accesso agli atti si richiede la notifica all'Ente di tutte le eventuali procedure attivate dalla Commissione, nell'ambito delle disposizioni generali dell'ordinamento normativo.

Art. 9 - RIUNIONE, CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELLE SEDUTE

Le sedute si tengono presso la Casa Comunale di San Pietro Infine negli orari d'ufficio, in apposito locale individuato dall'Amministrazione Comunale. Le sedute sono convocate dal Presidente, o in sua vece dal Vice Presidente e trasmesse ai componenti, con un preavviso di almeno tre giorni e notificate al Sindaco ed al Segretario Comunale con medesimo preavviso.

Le sedute della Commissione si ritengono valide se presenti almeno tre componenti, tra i quali, necessariamente, il Presidente o il Vice Presidente.

Durante la prima seduta, il Presidente deve esaminare le condizioni degli eletti e trasmetterne verbale all'Ente. La Commissione si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta nella prima decade dei mesi di: febbraio, giugno, ottobre.

Art. 10 - VOTAZIONI

Le attività della Commissione si svolgono secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente in materia di prevenzione del rischio sismico e secondo quanto disciplinato dal presente Regolamento. Laddove necessarie, le procedure di voto saranno assunte solo all'unanimità ed effettuate in forma palese. Le votazioni saranno validamente effettuate con la partecipazione di almeno 3 componenti.

Art. 11 - ONERI PER IL FUNZIONAMENTO

Agli oneri derivanti per il funzionamento della Commissione di che trattasi si farà fronte con l'utilizzo delle risorse finanziarie introitate da questo Comune ai sensi del comma 8 dell'articolo 2 della Legge regionale n. 9 del 1983 e ss. mm. e ii., per l'istruttoria e conservazione dei progetti dei lavori relativi ad opere la cui altezza non superi i metri 10,50 dal piano campagna.

La ripartizione delle suddette risorse, che siano esse trasferite o direttamente introitate dall'Ente, sarà operata secondo la seguente proporzione, con riferimento a ciascuna pratica: per il Comune: 3/10 (30%) e per la Commissione: 7/10 (70%).

La quota spettante alla Commissione, sempre con riferimento a ciascuna pratica, sarà ripartita in eguale misura tra i componenti che abbiano effettivamente contribuito alle attività di espletamento della stessa; a tal fine, è condizione necessaria e sufficiente la partecipazione - come da verbale di Commissione - ad almeno una riunione di lavoro riferita alla specifica pratica.